

**Comune di Terni**



# **Regolamento volontari civici**



## **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento riconosce che la titolarità ad esercitare una funzione di promozione del benessere e della qualità della vita della città attiene a tutti gli attori presenti nel territorio che, volontariamente, si rendono disponibili a realizzare un percorso volto al prendersi cura e generare beni comuni entro un sistema di responsabilità condivise e definite.
2. Il presente regolamento è volto a promuovere la qualità sociale della convivenza, valorizzando le risorse specifiche dei singoli cittadini attivi che intendono contribuire al benessere della comunità attraverso lo svolgimento, a titolo di volontariato, di attività volte a favorire la mutualità, la reciprocità e la solidarietà civile.
3. Il presente regolamento è volto a considerare la Città come bene comune: accogliente, solidale, vivibile, socialmente responsabile e inclusiva.

## **Art. 2 - Oggetto**

1. Oggetto del presente regolamento sono le attività socialmente utili svolte da singoli cittadini che, a titolo volontario, si prendono cura dei beni comuni con le finalità di cui all'art. 1.
2. I beni comuni sono quelle attività materiali e immateriali riferite in particolare ai seguenti ambiti:
  - Interventi per la cura degli spazi pubblici,
  - Interventi di aiuto sociale,
  - Interventi collaborativi, con particolare attenzione agli ambiti: sociale, educativo, giovanile e culturale,
  - Altri interventi annualmente definiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1.

## **Art. 3 – Definizione e caratteristiche del volontario civico**

1. I cittadini destinatari del presente regolamento sono definiti Volontari Civici.
2. L'espletamento degli interventi di cui all'art. 2, viene affidato a quei cittadini di età compresa tra 55 e 75 anni, residenti nel Comune di Terni, disponibili a collaborare nella realizzazione degli interventi medesimi, individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto di principi di pubblicità e trasparenza.
3. L'attività dei volontari, così come disciplinata dal presente regolamento, viene definita come quell'insieme di attività socialmente utili prestate dai singoli cittadini per i soli fini di solidarietà e di impegno civile. Tale insieme di attività assume particolare rilievo in quanto i valori di partecipazione civile espressi dai volontari rispecchiano le finalità di cui all'art. 1.
4. Nel rispetto dei principi anzidetti, con la finalità di sostenere il diritto alla partecipazione, con delibere di Giunta comunale possono essere individuate delle procedure sensibili a particolari condizioni di svantaggio di cittadini disponibili a collaborare, questo anche in deroga a quanto disposto al comma 2.

#### **Art. 4 - Valorizzazione dei comportamenti collaborativi dei cittadini**

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'art.1, l'Amministrazione Comunale individua un sistema modulare di facilitazioni per promuovere ed incentivare i comportamenti collaborativi dei cittadini.
2. Tale sistema modulare è costruito prevalentemente nel riconoscimento di benefici diretti ed indiretti.

#### **Art. 5 Attuazione del regolamento e competenze della Giunta Comunale**

1. E' di competenza della Giunta Comunale:
  - a. L'elaborazione della direttiva attuativa del presente regolamento che dovrà tener conto delle finalità dello stesso collegandole alla qualificazione dei servizi in favore della collettività, in un'ottica di collaborazione e mutualità; questa dovrà considerare le caratteristiche soggettive dei destinatari con particolare riguardo alla loro situazione socio-economica e, preferibilmente, all'ambito territoriale di provenienza;
  - b. L'individuazione delle direzioni interessate e le loro specifiche competenze e funzioni;
  - c. La programmazione annuale degli interventi, di cui all'art. 2, che avviene in base alle linee strategiche dell'Amministrazione in materia di partecipazione dei cittadini alla valorizzazione dei beni comuni di cui beneficia l'intera collettività;
  - d. L'individuazione del sistema modulare di agevolazioni utili a favorire la partecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, di cui all'art. 4, comma 2;
  - e. Il disciplinare secondo quanto disposto nell'art.3, comma 4.

#### **Art. 6 Finanziamento degli interventi**

1. Il finanziamento degli interventi, di cui all'art 2, viene assicurato nei limiti delle risorse economiche indicate nel Bilancio di Esercizio dell'Ente.

#### **Art. 7 Esecutività**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.